

STATUTO DELLA FONDAZIONE CULTURALE D'ARTE TROSSI UBERTI

(Approvato quale All. n. 3 parte integrante della delibera della Giunta
Comunale n. 250 del 28 Giugno 2012)

Art.1) Denominazione e sede

È costituita la Fondazione culturale denominata "Trossi Uberti", con sede in Livorno, Via Ravizza 76.

La Fondazione trae origine dal testamento olografo della signora Corinna Trossi vedova Uberti in data 22 maggio 1950, depositato presso il Notaio Von Berger, repertorio n. 13414, pubblicato in data 19 febbraio 1953.

Il Comune di Livorno è fondatore della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.

Art.2) Scopo

La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'istruzione e la formazione artistica, in particolare dei giovani livornesi.

A tale scopo, la Fondazione organizza e gestisce corsi e seminari di discipline artistiche, in primo luogo di pittura, grafica e scultura, promuovendo anche l'orientamento allo studio dei nuovi mezzi di espressione artistica, volto ad una più generale riflessione sull'immagine.

Per volontà della testatrice, ogni anno sono ammessi a frequentare i corsi della Fondazione sei alunni dei Licei Scientifici di Livorno che abbiano conseguito il miglior punteggio nell'ultimo corso frequentato ed abbiano dimostrato spiccata tendenza per la pittura e la scultura.

La Fondazione conferisce annualmente due premi, uno per la pittura e uno per la scultura, ai due migliori allievi che abbiano compiuto gli studi nella Fondazione nei corsi delle suddette discipline.

La Fondazione, anche attivando collaborazioni e specifiche convenzioni con altri enti, svolge attività culturali, artistiche,

editoriali ed espositive ritenute idonee a valorizzarne il prestigio, nonché ogni altra attività connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi fini tramite:

- il reddito del patrimonio;
- il contributo annualmente stanziato dal Comune di Livorno, Ente fondatore;
- i contributi concessi da altri Enti Pubblici;
- i proventi delle quote di iscrizione;
- l'incasso di sovvenzioni, patrocini, sponsorizzazioni;
- i proventi di attività editoriali o espositive, proprie o partecipate;
- eventuali donazioni o atti di liberalità;
- gli eventuali avanzi di amministrazione derivanti dagli esercizi precedenti.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione può avvalersi anche dei servizi del Comune di Livorno, previo accordo con l'Amministrazione stessa.

Art. 3) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dall'immobile sito in Livorno, Via Ravizza n. 76 - i cui locali a piano terreno sono destinati a sede della stessa - con annesso parco e giardino, che sono vincolati al perseguimento dei fini della Fondazione, come indicati all'art. 2;
- dalle altre pertinenze annesse al suddetto immobile o da altre proprietà mobiliari e immobiliari, escluse dal vincolo anzidetto e disponibili al fine di preservare l'efficienza e la funzionalità dell'immobile e delle pertinenze vincolate, oltreché sostenere le attività di scopo della Fondazione;
- da ogni altro provento e lascito che ne aumenti la consistenza.

Art. 4) Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione.

Art. 5) Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Livorno, che può delegare stabilmente un suo rappresentante.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, salvo che per le collaborazioni e le attività che riguardano la didattica e la

produzione artistica: per tali materie la rappresentanza legale spetta al Direttore.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 6) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri nominati dal Sindaco di Livorno.

Il Consiglio di Amministrazione esercita la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la gestione della Fondazione ed in particolare:

- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;
- delibera in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale;
- delibera sull'assegnazione dei due premi di cui all'articolo 2;
- approva ogni altra disciplina e regolamento organizzativo, strumentale al raggiungimento dei fini della Fondazione, ivi compresi la conservazione e l'incremento del suo patrimonio;
- determina il compenso del Direttore e del Revisore contabile;
- propone le modifiche allo Statuto, per la cui approvazione è competente il Comune di Livorno;

Art. 7) Durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica al massimo cinque anni e decade, comunque, con la cessazione del Sindaco di Livorno dalla sua carica.

Chi ha ricoperto per due volte consecutive la carica di membro del Consiglio di Amministrazione non può, allo scadere del secondo mandato, essere immediatamente rinominato alla medesima carica.

Art. 8) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta uno dei suoi membri.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente senza formalità particolari, ma comunque con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma nella sede della Fondazione, o altrove, purché in Livorno.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Il Segretario viene nominato all'inizio di ciascuna riunione, da parte di chi la presiede, anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sussiste la maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive determina la decadenza dalla carica, che viene comunicata al Comune di Livorno, per il conseguente provvedimento di nomina del membro decaduto.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Art. 9) *Direttore*

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nel settore della critica artistica e della didattica dei beni e delle attività culturali; del possesso di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione nell'atto di nomina.

Sulla base degli indirizzi gestionali e finanziari del Comune di Livorno e del Consiglio di Amministrazione, il Direttore:

- sovrintende alle attività didattiche ed artistiche della Fondazione, in ordine alle quali ha la rappresentanza legale della stessa secondo quanto stabilito all'art. 5, e ne è responsabile secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- svolge i compiti che rientrano nella gestione ordinaria, secondo la delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- coordina l'organizzazione generale della Fondazione;
- partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- agisce e resiste in giudizio in nome e per conto della Fondazione, su delega del Presidente.

Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 10) *Revisione contabile*

La revisione contabile è monocratica. Il Revisore dei Conti è nominato dal Sindaco di Livorno ed è scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere nominato consecutivamente per due sole volte.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione; in particolare, egli accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio preventivo nonché il rendiconto della gestione, redigendo apposite relazioni, ed effettua periodiche verifiche di cassa.

Art. 10) *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Art. 11) *Bilancio*

Il Consiglio di Amministrazione rimette al Sindaco di Livorno, entro il 15 luglio, motivata proposta in ordine al bilancio preventivo del futuro esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il 30 Settembre e provvede a farne pervenire copia al Sindaco di Livorno entro i cinque giorni successivi.

Il bilancio preventivo è deliberato in pareggio finanziario complessivo.

Il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto della gestione entro il 31 maggio e provvede a farne pervenire copia al Sindaco di Livorno entro i cinque giorni successivi.

L'eventuale avanzo di amministrazione è totalmente destinato alle attività della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione di utili non siano imposte per legge.

Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti necessari per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e provvede ad assicurarne la copertura tramite adeguati avanzi della gestione da prevedere e realizzare nei tre esercizi successivi.

Il Comune di Livorno trasferisce alla Fondazione, a trimestri anticipati, una quota parte pari ad un quarto della somma, di cui all'articolo 2, complessivamente prevista nel proprio bilancio annuale.

Art. 12) *Clausola di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.